IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO che con decreto n. 68 – 151/10 RGMP del 08/05/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione, parzialmente confermato con decreto n. 66/14 Sippi – n. 152/12 Sippi RGMP emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11/04/2014 , divenuto definitivo a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione in data 13/05/2015, è stata disposta in danno di CAMPOLO GIOACCHINO nato a Reggio Calabria il 02/09/1939 + terzi interessati , la confisca tra l'altro, del seguente bene:

Terreno agricolo sito in Reggio Calabria Contrada Tirone Gallico Superiore, identificato al fg 6 p.lla 810 M-bene-I-RC-315131;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 152 del 25/11/2015 disposta dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro CAMPOLO GIOACCHINO, CAMPOLO DEMETRIO, CAMPOLO ANTONIO e CAMPOLO MARIA, effettuata in data 25/11/2015 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria Reg. Gen. n.19316 Reg. Part. 16009;

VISTA la nota prot. 41267 del 05/11/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

TENUTO CONTO che, in sede di conferenza di servizi del 26/11/201, il rappresentante del Comune di Reggio Calabria, ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite, per destinarlo a finalità sociali come previsto dall'art. 48 comma 3 lett. c);

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 22 gennaio 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Reggio Calabria;

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Terreno agricolo sito in Reggio Calabria Contrada Tirone Gallico Superiore, identificato al fg 6 p.lla 810 M-bene-I-RC-315131,*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Reggio Calabria, per destinarlo a finalità sociali;

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)